

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ARDESIO

Provincia di Bergamo

Repertorio n.

del

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione del servizio di .

L'anno duemila , il giorno del mese di , nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, Segretario del Comune di Ardesio, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

- a. ROSSI ING. PAOLA nata a Lovere il 06 luglio 1975, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ardesio, codice fiscale e partita IVA 00328930169, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante";
- b. nato a il , residente in , via , in qualità di dell'impresa con sede a , codice fiscale e partita IVA , che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea di imprese)

capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese di tipo *(Completare con*

le parole "orizzontale" o "verticale" ovvero "orizzontale e verticale", a seconda del caso)

costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1-impresa

con sede in , via

codice fiscale e partita IVA ;

2-impresa

con sede in , via

codice fiscale e partita IVA ;

nonché l'impresa (2)

con sede in , via

codice fiscale e partita IVA , cooptata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 5, del regolamento approvato con D.P.R. 5/10/2010, n. 207;

nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore";

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. del , esecutiva a norma di legge, è stato approvato il progetto del servizio di per un importo a base d'appalto di € di cui € oggetto dell'offerta mediante ribasso percentuale, ed € per oneri per la sicurezza, già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta.
- che in seguito a gara a procedura negoziata, il cui verbale di gara è stato approvato con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. del , veniva disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio di sgombero neve e insabbiatura della strade comunali – ° lotto al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di , come di seguito specificato, in seguito all'offerta di un ribasso del .
- che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del procedimento n. in data , con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui al precedente capoverso, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'appalto di cui trattasi, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del **servizio di sgombero neve e insabbiatura delle strade comunali – 1° e 2° lotto e l'appalto del Servizio di manutenzione del verde delle aree di pertinenza stradale mediante taglio e rimozione di erba, arbusti e alberature** (se richiesto dalla S.A) da eseguirsi con una cadenza pari a una sola volta l'anno nel periodo tra il 15 di Luglio e il 15 agosto di ogni anno previo concordamento con la Stazione Appaltante, da effettuarsi su tutti e due i sensi di marcia relativamente ai seguenti tratti di strada:

Tratto da Ponte Seghe a Valcanale fino all'inizio della strada sterrata di accesso al Rifugio Alpe Corte e comprende le Vie:

Via Acqualina, via Marinoni, via Val Las, via Pagherola, via Arera, Via Valcanale, via Alpe corte, via Della Cristina.

Tratto di strada da Bivio Bani a Bani

Tratto di strada da Bani fino all'incrocio di via Miniera a Valgoglio e comprende tutta la via Varisco da effettuare ogni due anni

Tratto di strada dalla centrale di Ludrigno fino al bacino dell'acquedotto di Cerete che comprende tutta la via Monte Secco

Tratto di strada in via Cunella compreso tra l'incrocio con via A. Locatelli e il confine con Villa D'ogna

Tratto di strada in via Ludrigno dall'incrocio con la SP. N° 49 fino alla Chiesa di Ludrigno

Tratto di strada in via Agher dall'incrocio con la SP n° 49 fino al parco giochi di Ludrigno

Tratto di strada in via I° Maggio dall'incrocio della SP n° 49 fino alla rotonda di via I ° Maggio

Tratto di strada in via L. Da Vinci dall'incrocio di ponte Seghe fino alla Chiesa di Zaffalino

Tratto di strada in via Ponte Nuovo

L'appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o richiamati.

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: _____ ;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: _____ .

Articolo 2. Condizioni generali del contratto e Capitolato speciale d'appalto.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto nonché delle previsioni delle tavole grafiche allegate, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e

trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs 36/2023, al DPR 207/2010 e al Capitolato generale d'appalto, per quanto non in contrasto con il Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo, per le parti ancora in vigore.

2. Fanno parte integrante del contratto la stima dei servizi e delle forniture nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni allegati al progetto, ai quali è applicato il ribasso contrattuale.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a €. (diconsi Euro) di cui:
 - a. €. per prestazione di servizi;
 - b. €. ,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. al ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'art. 32 comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore.

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 3 commi 2 e seguenti del D.M. 145/2000, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Ardesio, all'indirizzo Piazza Monte Grappa 3 e ha autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, l'Istituto Bancario , come da modello di conto corrente dedicato acquisito al protocollo del Comune.
2. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Durata del servizio e termini per l'avvio.

1. La durata del presente contratto è determinata nel periodo 15 novembre 2026 – 14 novembre 2028.
2. Il servizio deve essere iniziato nei tempi indicati dalla stazione appaltante.

Articolo 6. Penale per i ritardi nell'esecuzione degli interventi.

1. Ai sensi dell'art. 17 del Capitolato Speciale, in caso di ritardo nell'esecuzione degli interventi necessari a garantire la transitabilità la stazione appaltante avrà facoltà di provvedere d'ufficio a spese dell'Appaltatore, applicando inoltre nel rispetto dell'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023, in misura **giornaliera pari all'1,5‰** dell'ammontare netto contrattuale, determinata in relazione all'entità delle conseguenze del ritardo e comunque nel limite complessivo del 10% dell'ammontare netto contrattuale.

2. L'ammontare di tali spese, unitamente a quelle di assistenza da parte del Tecnico Comunale, verrà trattenuto dalle somme dovute sul canone di appalto.

Articolo 7. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto biennale è stabilito in € IVA esclusa, articolato in due annualità con tre rate di pagamento ciascuna come da art. 15 del capitolato speciale d'appalto ovvero:

- 1^ rata pari al 12% della quota annua per servizi e forniture eseguiti a tutto il mese di dicembre 2026;
- 2^ rata pari al 37,50% della quota annua per servizi e forniture eseguiti a tutto il mese di maggio 2027;
- 3^ rata pari al 10,00 % della quota annua per servizi e forniture eseguiti a tutto il mese di dicembre 2027;
- 4^ rata pari al 42,50 % della quota annua per servizi e forniture eseguiti a tutto il mese di maggio 2028.

Articolo 8. Invariabilità del corrispettivo.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 9. Tracciabilità dei flussi finanziari.

L'impresa si impegna al rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 136/2010. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, si avrà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile. Ove l'appaltatore abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi

di tracciabilità finanziaria di cui al sopracitato articolo 3, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. L'appaltatore si impegna a inserire le clausole relative al presente articolo, a pena di nullità assoluta, anche nei contratti stipulati con eventuali subappaltatori e i subcontraenti.

Articolo 10. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi previsti dall'art. 122 del Codice degli appalti e nei seguenti casi:

- a. frode nell'esecuzione del servizio;
- b. inadempimento alle disposizioni dell'Ufficio Tecnico riguardo ai tempi di esecuzione;
- c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e. sospensione del servizio da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- g. perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 11. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 11 comma 6 del D.Lgs 36/2023.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 119, del

D.Lgs 36/2023.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguito il servizio.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 12. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

- a. il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17 lettera a) e all'art. 28 del D.Lgs 81/2008;
- b. il proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione e nell'esecuzione del servizio.

2. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 13. Adempimenti in materia antimafia.

(per contratti di importo superiore a 150.000 € fino a 5 milioni di € per appalti lavori e inferiore a 200.000 € per beni e servizi)

1. Ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. si prende atto della Comunicazione rilasciata in data al numero dalla Prefettura di Bergamo recante l'attestazione di insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 sulla scorta della liberatoria rilasciata, ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia in data al prot.n. .

Articolo 14. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

(qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023, i servizi che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall'art. 14 del capitolato e dall'art. 119 d.lgs. 36/2023).

3. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, ad eccezione dei casi di cui all'art. 119 comma 11 del Codice degli appalti.

(ovvero, in alternativa ai precedenti commi 2 e 3, qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Non è ammesso il subappalto.

Articolo 15. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante

(Completare con le parole "polizza assicurativa" ovvero "fideiussione bancaria" a seconda del caso) numero

in data rilasciata dalla società/dall'istituto *(Indicare la società o l'istituto, bancario o*

assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede) per l'importo di €. pari al per cento

dell'importo del presente contratto (per i ribassi superiori al 10 per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali pari a quelli del ribasso che eccedono il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, come da art. 117, comma 2 del D.Lgs. 36/2023)

con ribasso d'asta del per cento, presentata al protocollo comunale in data prot.

n. , ridotta alla metà per certificazione .

(La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; qualora il ribasso offerto dall'appaltatore sia superiore al 20%, la garanzia deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli del ribasso che superano il 20%; qualora l'appaltatore sia in possesso di certificazione di qualità, la garanzia è ridotta nella misura indicata dall'art. 106 comma 8 del Codice)

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 16. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, l'appaltatore assume la

responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di ripartita nel seguente modo: per le opere ed impianti permanenti o temporanei oggetto del contratto , per le opere ed impianti preesistenti presentata al protocollo comunale in data prot. n. *(Somma da indicare nel bando di gara)*

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione del servizio, per la medesima durata, con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto . agenzia/filiale di per un massimale di € presentata al protocollo comunale in data prot. n. *(Importo pari al 5 per cento della somma assicurata ai sensi del comma che precede, con un minimo di 500 mila € ed un massimo di 5 milioni di €. Adeguare le indicazioni qualora ambedue le assicurazioni siano prestate con un'unica polizza).*

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17. Documenti richiamati dal contratto.

1. Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le disposizioni contenute nei seguenti documenti, depositati presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Ardesio:

- il capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati grafici progettuali;
- la stima dei servizi e delle forniture;
- i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni;
- il piano operativo di sicurezza e il Duvri previsti dall'articolo 11 del presente contratto;
- il patto d'integrità.

Articolo 18. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. n. 36/2023, e successive modifiche e integrazioni, il

regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore e il capitolato generale approvato con D.M. n. 145/2000.

Articolo 19. Clausola pantouflage.

Si dà atto che ai sensi della Legge 190/2012 e dell'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 vige per l'appaltatore il divieto di instaurare rapporti di pubblico impiego nei confronti di dipendenti di questo ente che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto della Pubblica Amministrazione.

Articolo 20. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'I.V.A., alle aliquote di legge ed a carico della stazione appaltante, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986.
4. L'IVA, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Articolo 21. Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Io Segretario Generale, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 163, e successive modificazioni, informo l'appaltatore che tratterò i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

E, richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale

ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.